

19 gennaio 2021

Verifiche della GdF sulla corretta emissione degli scontrini

Con circolare della GdF n. 2017/2021 sono stati definiti i criteri per le verifiche da parte degli agenti per il corretto adempimento cui tutti i commercianti al minuto e gli esercenti attività assimilate sono tenuti a seguito del passaggio progressivo, ormai concluso, alla trasmissione telematica dei corrispettivi. In particolare la circolare chiarisce degli effetti sulla individuazione del **momento di effettuazione dell'operazione** a seconda dell'avvenuto o meno pagamento da parte del cliente, con differente trattamento in caso di cessione di beni o di prestazione di servizi.

Nuove sanzioni in casi di omessa emissione e/o trasmissione dello scontrino

In caso di mancata/ non completa/ non veritiera tempestiva memorizzazione, la sanzione è pari, per ciascuna operazione, al 90% dell'IVA non memorizzata/trasmessa, con un minimo di € 500,00.

La medesima sanzione trova applicazione anche in caso di mancato o irregolare funzionamento del Registratore Telematico, quando il corrispettivo non viene annotato nel registro di emergenza. L'omessa/tardiva/parziale/non veritiera trasmissione, se non ha inciso sulla corretta liquidazione IVA, viene sanzionata invece in misura fissa pari a € 100,00 per trasmissione.

Momento di effettuazione dell'operazione e obbligo di emissione dello scontrino

La memorizzazione del corrispettivo e la consegna del documento commerciale al cliente, se richiesto, devono essere realizzati non oltre il **momento dell'ultimazione dell'operazione**, vale a dire all'atto della consegna del bene o della ultimazione della prestazione, se anteriori al pagamento.

Si potranno verificare conseguentemente questi casi:

1) cessione di beni senza contestuale effettuazione del pagamento, l'esercente deve memorizzare l'operazione ed emettere un documento commerciale **con evidenza del corrispettivo non riscosso** mentre al momento della ricezione del corrispettivo non deve necessariamente generare un nuovo documento commerciale, essendosi già perfezionato il momento impositivo ai fini IVA.

2) in caso di ultimazione di una prestazione di servizi senza pagamento, sebbene la relativa imposta non risulti ancora esigibile in base alle regole generali, andrà **comunque memorizzata** l'operazione ed emesso un documento commerciale con indicazione del **corrispettivo non riscosso** a cui dovrà necessariamente seguire, al momento del pagamento, la generazione di un nuovo documento **che richiamerà gli elementi identificativi di quello precedente**.

Considerando un caso pratico di un cliente che concorda con l'esercente di un bar di pagare i caffè consumati in un mese in unica soluzione al termine dello stesso periodo, si è in presenza di una prestazione di servizi consistente nella somministrazione dei caffè. L'esercente dovrà rilasciare ad ogni consumazione un documento commerciale con indicazione di **corrispettivo non riscosso**, per poi generare al momento del pagamento un nuovo documento commerciale, perfezionandosi solo con il pagamento il momento impositivo ai fini IVA, richiamando gli elementi identificativi di quelli precedenti.

L'imposta, in questo caso, entrerà nella liquidazione dell'IVA relativa al mese successivo a quello delle consumazioni.

Si consiglia, onde evitare inutili e pericolose complicazioni, di far corrispondere in ogni caso l'emissione del documento con la consegna del bene e il relativo pagamento, da un lato, e del pari di richiedere il pagamento di eventuali servizi al termine dell'esecuzione degli stessi.